CAMERA DEI DEPUTATI N. 1678

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERZI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALOCCHI, CIAPUSCI, FONTAN, FROSIO RONCALLI, GAMBATO, GNAGA, MARTINELLI, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Introduzione dell'insegnamento della stenografia, classe di concorso 75-A, in alcune facoltà o istituti universitari

Presentata il 27 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende inserire l'insegnamento della «Stenografia-trattamento testi» (ricomprese nelle classi di concorso 75-A e 76-A di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1993, n. 16) in alcune facoltà ed istituti universitari proprio perché tale disciplina, impartita nell'indirizzo di studio amministrativo, commercio con l'estero, mercantile (Istituto tecnico commerciale statale), turistico (Istituto tecnico statale per il turismo), perito aziendale corrispondente in lingue estere (Istituto tecnico statale), aziendale e turistico (Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici), non è inserita nei piani di studio di alcuna facoltà o istituto universitario. Il presentatore ritiene altresì opportuna l'introduzione dell'insegnamento della stenografia-laboratorio testi nei licei ed istituti magistrali statali.

L'esigenza di inserire l'insegnamento della stenografia-laboratorio trattazione parola e testi nei relativi corsi di laurea è dovuta all'improrogabile necessità di fornire ad ogni insegnante, dalla scuola materna agli istituti secondari superiori, una formazione universitaria completa al fine, anche, di eliminare l'assurda divisione tra personale docente laureato e diplomato.

Pertanto, non ci si può sottrarre al dovere di compiere questo salto di qualità con una modifica dell'ordinamento universitario che assume un significato particolare per gli insegnanti di stenografia-trattamento testi, i quali concorrono ai compiti formativi che si prefigge la scuola.

La pedagogia investe ogni attività educativa e didattica e, quindi, anche l'insegnamento di stenografia-trattamento testi-dati e informazioni riguarda tutta la formazione e la preparazione culturale della persona, proprio perché l'insegnamento della stenografia-trattazione parola e testi sviluppa le capacità logiche di analisi e di sintesi in quanto, attraverso sistemi di scrittura e di linguaggio sintetici, tratta la parola e i testi non solo per comprendere il loro esatto significato, ma anche, e soprattutto, per eliminarli di quegli elementi meno essenziali, per ridurli ad un minimo indispensabile così da produrre la ricostruzione logico-linguistica dei periodi nei testi, con corretta estetica e punteggiatura, operando con le tecnologie informatiche degli stenoterminali.

Tale disciplina, mediante la strumentazione informatica degli stenoterminali, è la riproduzione più evoluta e celere della scrittura in quanto i relativi linguaggi fondano la loro teoria sui principi logico-grammaticali della stenoscrittura, e l'azione educativo-didattica, così realizzata, consente allo studente, in prospettiva uomo e cittadino, di conoscere, comprendere ed interiorizzare la cultura. La scrittura e la stenoscrittura, quindi, sono il risultato grafico di ciò che pensiamo e diciamo ma, mentre la scrittura è la riproduzione intera del parlato, la stenoscrittura è l'espressione sintetica del procedimento logico-verbale.

L'inserimento degli stenoterminali nell'attività didattica curriculare consente l'acquisizione di abilità di base, quali il saper utilizzare il linguaggio scritto e verbale, riferendosi, in particolar modo, agli elementi significativi del discorso, verificandone l'aspetto morfologico e sintattico delle proposizioni, nei periodi e nei testi.

Attraverso la forma prosodica si evidenzia, ancora, la particolare struttura linguistica dell'insegnamento della scrittura-stenoscrittura-laboratorio trattamento parola-testi-dati e informazioni con l'uso degli stenoterminali, sottolineando, soprattutto, la conoscenza degli accenti, delle pause, della suddivisione in sillabe nonché della dizione.

Infatti, per l'esatto computo delle sillabe presenti in un testo è necessario distinguere se la parola è piana, sdrucciola o tronca e, al fine di produrre una corretta transcodificazione, si deve considerare, anche, la suddivisione dei vocaboli in sillabe, la presenza delle vocali plurime che determinano i dittonghi, i trittonghi e gli iati proprio per effettuare una buona dizione ritmica.

L'espressione verbale, inoltre, non deve essere eseguita sillabando, bensì su base logico-intonativa rispetto all'esatta pronuncia, mentre la forma ortografica indica il modo di scrivere corrispondente alle regole grammaticali e di punteggiatura.

Difatti, la punteggiatura svolge un importante ruolo perché, attraverso i suoi tratti di interpunzione, guida la sillabazione e la successione fonica al fine di fissare pause o precisare particolari impostazioni di voce, sottolineando, con scopi espressivi ben precisi, alcune parole piuttosto che altre.

L'insegnamento della scrittura-stenoscrittura-laboratorio trattamento parola-testi-dati e informazioni potenzia l'intelligenza che formula il pensiero, l'abilità linguistico-stenoscrittoria, il sistema neuromuscolare e psichico, in quanto l'utilizzo delle tecnologie informatiche degli stenoterminali produce un movimento espressivo delle ossa, dei muscoli nonché dei nervi della mano e delle dita, collegato con quello dell'avambraccio e del braccio, in relazione con i centri nervosi superiori corticali e subcorticali, in stretta coordinazione rapida con l'interità organica e psichica.

Quanto sopra è finalizzato ad una attività didattico-interdisciplinare che favorisce l'acquisizione di abilità di base mediante la continua interazione con le aree disciplinari linguistiche, scientifiche, tecnologiche ed informatiche.

La stenoscrittura-trattamento testi abitua a trattare diversi linguaggi che assumono aspetti specifici dovuti, anche, alla presenza di vocaboli tecnici o riferiti a scelte grafiche proprio perché si attiene rigorosamente alle norme scrittorie, morfologiche, lessicali ed etimologiche, per la conoscenza e la trasmissione della cultura.

L'attività didattica della scrittura termina il suo compito quando deve affrontare l'incarico di prendere appunti dando ampio spazio alla stenoscrittura, non solo per riprodurre integralmente il parlato, ma, anche, per effettuare le interviste o la resocontazione oppure, ancora, redigere un verbale.

Tale obiettivo, quindi, si persegue attraverso l'insegnamento della stenografia con l'utilizzo, anche, degli stenoterminali capaci di elaborare parole e testi, in *real time*, con corretta estetica e punteggiatura.

L'estetica dei testi, sia in caratteri stenografici che ordinari, non è solo l'aspetto formale di collocare giustamente la data, il titolo o l'abitudine di andare a capo, ma è, soprattutto, una necessità espressiva vera e propria.

Andare a capo, infatti, indica una capacità di riflessione del pensiero ed assume un preciso significato quando si tratta di elaborare un testo, di saperlo riaggiustare a livello linguistico apprezzabile.

La stenoscrittura-trattazione parola e testi, pertanto, inserendosi concretamente e dinamicamente nella programmazione educativo-didattica pluri-interdisciplinare, risulta essere una delle tecniche più potenti di alfabetizzazione culturale.

La stenoscrittura-trattamento parola e testi mette in moto, attraverso la sintesi del suo linguaggio, un alto grado di concentrazione e di attivazione dei processi mentali e motori al fine di ridurre l'espressione verbale e di riprodurla in un idioma ordinario di analisi corretta sviluppando, così, le abilità linguistiche proprio per prospettare, anche, *stages* aziendali e di ricerca per una scuola sempre più raccordabile alla realtà socio-economica del territorio.

La disciplina laboratorio trattamento testi non deve essere intesa come una «tecnica dell'automatizzazione» bensì come la manifestazione della linguistica e della cultura in genere, che, mediante la stenoscrittura con la tecnologia informatica degli stenoterminali, fa acquisire le abilità di base e la transcodificazione di parole-testi-dati e informazioni in tempo reale.

Tale strumentazione informatica, con un numero ridotto di tasti rispetto a quelli disposti sugli attuali *computer*, consente un minor dispendio di energie proprio per la relativa posizione ergonomica della tastiera che, applicando il metodo sillabico, può essere insegnato, nelle scuole pubbliche, in base al regio decreto 31 agosto 1910, n. 821, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089, mentre il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 985, stabilisce che l'insegnamento della stenografia è impartito negli istituti professionali di Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione, inoltre, in data 13 novembre 1986, con protocollo n. 007580, ha indicato nella disciplina «trattamento della parola e del testo» la stenografia al *computer* (si veda quanto scrive il professor Rosario Leone, formatore ed esperto, nell'opera in due volumi «Didattica della stenografia - Laboratorio trattamento parola - Testi - Dati - *Data base* - Trattamento informazioni» - Edizioni CPE San Prospero, Modena 1990-1992).

L'apporto formativo di questa disciplina è stato chiaramente messo in evidenza dal professor Francesco Maria Guadalupi, docente universitario del Dipartimento di scienze dell'educazione dell'università «La Sapienza» di Roma, il quale ha evidenziato l'apporto che questa disciplina dà al senso logico ed allo spirito critico sul piano della simbolizzazione e della transcodificazione.

Che lo studio della stenografia abbia una grande valenza formativa è desunto anche dalle considerazioni e riflessioni dell'eurodeputato Luigi Moretti il quale, verificando l'efficace azione educativo-didattica attraverso i temi predisposti dagli studenti degli istituti tecnici commerciali statali e professionali di Stato per i servizi commerciali

e turistici, partecipanti alla VI edizione della mostra nazionale su «La scrittura-stenoscrittura-trattamento parola-testi-dati e informazioni » ha concordato sulla validità della programmazione metodologico-didattica predisposta dall'esperto Rosario Leone e sulla necessità di introdurre l'insegnamento della stenografia-trattazione parola e testi nelle facoltà universitarie, oltre a farla permanere nella scuola secondaria superiore riformata statale.

Tutto ciò emerge dal Seminario nazionale di studi e aggiornamento su «La didattica specifica e trasversale dell'insegnamento della scrittura-stenoscrittura-trattazione parola e dei testi, con le tecnologie informatiche degli stenoterminali » debitamente autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione (autorizzazione ministeriale n. 26067/JR del 10 gennaio 1994), svoltosi presso l'Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali «Piero Sraffa» di Brescia dal 24 al 26 marzo 1994.

È pure il caso di soffermarsi sul rapporto stretto che esiste tra l'insegnamento della stenografia e delle lingue straniere, rapporto che porta vantaggi reciproci nell'apprendimento delle stesse discipline, ma soprattutto alla persona che le conosce, così come la docenza di stenografia si raccorda a quella della filologia e della linguistica moderna.

Si tratta, quindi, di organizzare in modo approfondito ed organico, a livello universitario, lo studio dei sistemi di scrittura e di linguaggio sintetici applicati alla lingua italiana, alle lingue straniere e agli stenoterminali per quanti vorranno dedicarsi all'attività educativa e didattica nella scuola.

Sono questi i più significativi motivi per i quali si auspica che la presente proposta di legge venga sollecitamente esaminata e approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Le tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono integrate nel senso che le facoltà universitarie e gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o in materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienza dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio nonché in scienze politiche possano rilasciare anche diplomi di laurea con indirizzo in stenografia.

2. I corsi di laurea con indirizzo in stenografia debbono comprendere nei piani di studio, come materie fondamentali, i seguenti insegnamenti:

a) storia della scrittura-stenoscrittura-trattazione parola e testi (biennale);

b) grammatica dei linguaggi stenografici ammessi al pubblico insegnamento-trattamento della parola e del testo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089 (biennale);

c) abilità linguistico-stenografica di un idioma a scelta dello studente (biennale);

d) transcodificazione dei linguaggi stenografici di cui alla lettera *b);*

e) didattica della scrittura-stenoscrittura-laboratorio trattazione parola-testi e informazioni;

f) glottologia;

g) filosofia del linguaggio.

Art. 2.

1. L'insegnamento di storia della scrittura-stenoscrittura-trattazione parola e testi, di grammatica dei linguaggi stenografici, di abilità linguistico-stenografica, di transcodificazione e di didattica della scrittura-

stenoscrittura-laboratorio trattazione parola-testi e informazioni, è affidato, fino all'espletamento di appositi pubblici concorsi, ai docenti di stenografia, in lingua italiana e straniera, nonché con gli stenoterminali, con contratto a tempo indeterminato della scuola secondaria superiore statale di secondo grado, con provata esperienza relativamente ai nuovi metodi pedagogici e didattici.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità per la formulazione di una graduatoria per titoli, a livello regionale, riferita ai docenti interessati ad assumere l'incarico di insegnamento di cui al comma 1.

3. L'insegnamento può essere altresì affidato con contratti di diritto privato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti a docenti laureati con almeno venticinque anni di attività di insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie di secondo grado, a laureati nei corsi di cui all'articolo 1 e a docenti che ricoprano incarichi di insegnamento presso le scuole superiori di formazione nella stenografia parlamentare della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 3.

1. La laurea conseguita in uno dei corsi di cui all'articolo 1 costituisce titolo per l'inclusione nelle graduatorie provinciali dei provveditorati agli studi per l'insegnamento della stenografia, trattamento e testi nelle scuole secondarie superiori di secondo grado.

2. Solo coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 possono accedere alle prove d'esame del concorso alla cattedra di stenografia-laboratorio parola e testo.

3. In attesa dell'espletamento del concorso alla cattedra di cui al comma 2 si provvede a ricoprire le cattedre di stenografia-trattamento testi eventualmente di-

sponibili, mediante la nomina di insegnanti con contratto a tempo deteminato provvisti del titolo di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Per gli insegnanti di stenografia con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, che dovranno avere l'inquadramento economico dei docenti laureati, il Ministro della pubblica istruzione predispone una graduatoria di merito relativa al possesso di attestati o diplomi riguardanti l'attività educativo-didattica, di aggiornamento-formazione, di docenza nel corso biennale post-diploma svoltosi presso l'Istituto tecnico commerciale statale «Guido Piovene» di Vicenza e Nemoro (Bergamo) nel biennio accademico 1988-1990, di direzione di corsi di aggiornamento nei seminari autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, dagli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE), dai provveditorati agli studi e dagli istituti statali.

2. Per i docenti di stenografia con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore di secondo grado, privi degli attestati o dei diplomi di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica predispone, sentita l'Unione professionale stenografica italiana di Alzano Lombardo (Bergamo), un corso speciale di aggiornamento-formazione-riconversione, relativamente ai nuovi metodi pedagogico-didattici riguardanti gli insegnamenti di cui all'articolo 1, nonché alle tecnologie informatiche degli stenoterminali, della durata di otto mesi.

3. I corsi sono tenuti da esperti docenti di stenografia nella scuola secondaria superiore di secondo grado con provata abilità nella formazione-aggiornamento dei docenti.

4. Il corso speciale è strutturato in sei ore settimanali da suddividersi in due pomeriggi.

5. Gli obiettivi programmatico-didattici del corso speciale, strutturati in unità di-

dattiche relative alle discipline oggetto di insegnamento, fanno riferimento agli insegnamenti di cui all'articolo 1.

6. La frequenza al corso è obbligatoria. Al termine del corso speciale i partecipanti elaborano ed illustrano una tesi, su una unità didattica oggetto di studio, concordata con i relativi docenti.

7. Ai partecipanti giudicati idonei è rilasciato un attestato-diploma equipollente al titolo conseguito dai laureati ai sensi della presente legge.

8. Coloro i quali non abbiano conseguito il titolo di cui al comma 7 permangono nell'inquadramento economico dei docenti diplomati, purché già in possesso di abilitazione ottenuta a seguito del superamento del relativo concorso a cattedre.

Art. 5.

1. I corsi speciali di aggiornamento-formazione-riconversione per i docenti con contratto a tempo indeterminato di stenografia-trattamento testi sono istituiti presso le facoltà e gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienza dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio, nonché in scienze politiche.

2. Le spese per i corsi di cui al comma 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Gli iscritti ai corsi di cui al comma 1 devono versare una tassa di iscrizione all'inizio del corso medesimo.

Art. 6.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.